

Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola



notiziario web a cura dell'Agorà - anno 2020 maggio –

A cura Prof. Manola Branchinelli

Si prega di non rispondere a questa mail in quanto inviata a tutti gli iscritti in modalità contestuale e attraverso modalità hosting dedicata al ns. giornale.

Il documento è strutturato sotto forma di ipertesto e pertanto è possibile la consultazione dei siti correlati, semplicemente cliccando sui link presenti)

(.per altre news vai a www.agorascuola.org –

per l'archivio normativo vai a

www.agorascuola.it

Considerate le attuali difficoltà connesse alla gestione del dopo virus e relativa “normalizzazione” rimaniamo a disposizione in presenza e/o anche in forme alternative alla presenza E – IN OGNI CASO – SU APPUNTAMENTO

agorascuola@agorascuola.it

Numero riservato agli iscritti .Telefonare dalle 18.00 alle 20.00 [328 7084307](tel:3287084307)

Operazioni nomina in ruolo **su quota 100**

Assunzioni straordinarie sulla base dell'art. 1 comma 18 quater del DL 126/2019 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 di 4.500 docenti.

[Scarica decreto](#)

[Scarica Istruzioni, allegato A](#)

[I posti liberi per Regione e Provincia Quota 100](#)


RICORSO URGENTE...

Operazioni nomina in ruolo **su quota 100** in Umbria

Illegittimità normativa/Illegittimità interpretativa della perifrasi “a pieno titolo” a sfavore di diplomati magistrali destinatari di inserimento in GAE con riserva giudiziale.... con o senza ottemperanza, con o senza perifrasi nell’ordinanza/sentenza di inserimento in GAE atta ad ottenere nomine....



docenti in possesso di diploma magistrale



Immediato ricorso da presentare da parte di tutti gli inseriti in graduatoria in attesa di sentenza di merito , ns. ricorrenti o ricorrenti di altra Organizzazione sindacale ma ora ns. iscritti

Si precisano le **MODALITA' utilizzate da altri USP**

L'ufficio Scolastico di Chieti – Pescara, ha pubblicato la suddivisione del contingente, e ha disposto: “2 I candidati inseriti sia nei concorsi ordinari che nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, a seguito di provvedimenti giudiziali, verranno nominati se collocati in posizione utile rispetto ai posti autorizzati, ma le nomine saranno condizionate all’esito favorevole agli interessati dei ricorsi ed ai relativi contratti verrà inserita apposita clausola risolutiva espressa”

E anche **l'USR Lazio dispone:** Per gli aspiranti eventualmente presenti nelle graduatorie regionali ordinarie di merito, per abilitati e straordinarie in forza di Ordinanze cautelari emesse dal T.A.R / Cons. Stato è previsto l'accantonamento del posto in attesa del pronunciamento definitivo.

Agli aspiranti presenti nelle graduatorie ed esaurimento (GaE) a seguito di giudizi, anche cautelari o di ottemperanza, verrà comunque assegnata la nomina in ruolo con clausola risolutiva in caso di giudizio di merito negativo.

E peraltro, il 17 maggio **lo stesso USR Lazio rettifica il precedente avviso,** facendo leva su quel “a pieno titolo” in riferimento alla riserva con modalità analoghe a quelle previste da USR Umbria e da altri USP negli anni precedenti.

Il riferimento “a pieno titolo” dovrebbe essere riferito al possesso del titolo di accesso.

Nelle Graduatorie ad esaurimento infatti i titoli di riserva sono due e interessano

1. coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande per il triennio 2019/22
2. coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, **hanno ancora pendente un ricorso** giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l'esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti.

Nel punto 2 rientrano anche i diplomati magistrale in attesa di sentenza di merito.

Tale tipo di normativa/interpretazione normativa “bypassa” le prerogative e gli adempimenti del TAR/Consiglio di Stato, fornendo una soluzione unilaterale al contenzioso tramite Decreto.

Poiché tale nuova modalità non potrà che reiterarsi in sede di assegnazione del numero complessivo di nomine in ruolo per l'anno 2020, nonché delle nomine di supplenza di competenza dell'USP,

necessita agire con immediato intervento al fine di dichiarare l'illegittimità del Decreto sopra riportato nella parte che introduce il concetto di “a pieno titolo” trascurando la riserva giudiziale comunque ottenuta e la titolarità alla conferma /negazione del diritto “per Decreto”, anziché attraverso la Giustizia amministrativa.

Attendo dunque **tutti i docenti comunque presenti in GAE a seguito di ricorso in base a riserva giudiziale (T)**

Saremo dunque a Vs . disposizione domani 25 maggio presso la sede di Agorà per la compilazione e l'invio delle domande e la predisposizione del ricorso. Onde rendere più agevole il tutto sarà necessario che ciascuno controlli e prenda nota della propria posizione sulla GAE primaria e infanzia che- per comodità – allego come link.

[GAE primaria](#)

[GAE infanzia](#)

Saremo presenti nella sede di Agorà a Terni, Via Piave, 62 :


mattino dalle 10 alle 12

pomeriggio dalle 16 alle 19

Poiché le domande devono essere inviate entro **martedì 26 maggio**, ogni eventuale ritardo, costituirà impedimento alla difesa della propria posizione giuridica.

Date le prescrizioni normative da coronavirus per l'accesso ai locali, si consiglia di inviare mail questa sera a agorascuolamaestri@gmail.com per comunicare orario arrivo in sede.

Portare fotocopia documento e quota contributo unificato.



.... Una carrellata ...fra i concorsi.. in attesa di eventuali cambiamenti in sede politica....

Concorso **straordinario** scuola primaria Umbria

https://usr.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/concorso_straordinario_infanzia_primaria/graduatoria_retifica.pdf

Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno

[Bando. Decreto n. 510. GU n.34 del 28/04/2020 \(PDF\)](#)

Allegati

[A. Ripartizione Posti \(PDF\)](#)

[B. Aggregazioni \(PDF\)](#)

[C. Programmi Prova Scritta \(PDF\)](#)

[D. Tabella Valutazione Titoli \(PDF\)](#)

Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado

su posto comune

[Bando. Decreto n. 497. GU n. 34 del 28/04/2020 \(PDF\)](#)




Agorà- Direttore Prof. Favilla Alberto
Autorizzazione del Tribunale di Terni n. 5/97 reg. stampa del
22/12/1997
Elaborato e diffuso a cura di Agorà Sindacato Nazionale Autonomo
Scuola

Adempimenti fiscali? certezze normative ?..in convenzione...

Medea Centro Assistenza Fiscale - Terni, Via Piave, 64 (stessa sede di Agorà)– tel. 0744
282589

- Modello 730 – IMU
- Modello Unico (persone fisiche)
- Dichiarazioni IMU - Successioni
- Locazioni - Modello RED
- Certificazioni ISE e ISEE
- Attività di Patronato: Disoccupazioni
- Invalidità civili
- Autorizzazioni ANF Ricostituzioni
- Pensioni di reversibilità
- Trasmissione telematica pratiche pensionistiche lavoratori statali
- Reddito di cittadinanza



Concorsi **ordinari** scuola infanzia e primaria Umbria

[Bando. Decreto n. 498. GU n.34 del 28/04/2020 \(PDF\)](#)

[Ordinanza Ministeriale Commissioni \(PDF\)](#)

[D.M. 200 Tabella Valutazione Titoli \(PDF\)](#)

[D.M. 327 Prove Programmi \(PDF\)](#)

[D.M. 329 Requisiti Commissioni \(PDF\)](#)

Allegati

[1. Ripartizione Posti \(PDF\)](#)

[2. Prospetto Aggregazioni \(PDF\)](#)

Concorso **ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado**

[Bando. Decreto n. 499. GU n. 34 del 28/04/2020 \(PDF\)](#)

[D.M. 201 \(PDF\)](#)

Allegati

[1. Ripartizione Posti \(PDF\)](#)

[2. Aggregazioni \(PDF\)](#)

Dalla **Gazzetta Ufficiale** ecco le date per le domande:

- ◆ **Concorso straordinario secondaria I e II grado** procedura per il ruolo: **dal 28 maggio 2020 al 3 luglio 2020**
- ◆ **Concorso straordinario per l'abilitazione**, aperto a docenti paritaria e IeFP: **dal 28 maggio 2020 al 3 luglio 2020**
- ◆ **Concorso ordinario infanzia e primaria** dal **15 giugno 2020 al 31 luglio 2020**
- ◆ **Concorso ordinario secondaria I e II grado** dal **15 giugno 2020 al 31 luglio 2020**

Secondo il D.M. n. 41 del 28 aprile 2020 i test preselettivi del **TFA Sostegno** si svolgeranno nelle seguenti giornate:

- **22 settembre 2020** prove scuola infanzia;
- **24 settembre 2020** prove scuola primaria;
- **29 settembre 2020** prove scuola secondaria di I grado;
- **1 ottobre 2020** prove scuola secondaria di II grado.

I corsi si concluderanno entro il 16 luglio 2021.

Le NEWS dalle varie UNIVERSITA'

(cliccando sul link e collegandovi in tal modo al sito dell'Agorà e scorrendo Ateneo per Ateneo, potrete accedere a tutte le novità in merito alle NUOVE scadenze per l'iscrizione al corso di sostegno

Dalla G.U. del 28/04/2020 i bandi per:

- ◆ [Concorso straordinario secondaria per il ruolo](#) – 24.000 posti
- ◆ [Concorso ordinario secondaria](#) - 25.000 posti
- ◆ [Concorso ordinario infanzia e primaria](#) - 12.863 posti
- ◆ [Concorso straordinario per l'abilitazione](#) aperto anche a docenti paritaria e IeFP

Bando di concorso straordinario per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Il Ministero alla luce di quanto previsto nel decreto scuola DL 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, ha bandito - per le finalità di cui sopra- due distinte procedure:

- concorso straordinario per il ruolo
- procedura straordinaria ai soli fini abilitanti

Requisiti d'accesso

- **Posti comuni**

Possono accedere al [concorso straordinario](#) (**Decreto 510**) per il ruolo scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti in possesso dei requisiti di seguito riportati (possesso congiunto):

- **tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali** anche non consecutive svolte tra l'a.s. 2008/09 e l'anno scolastico 2019/20 su posto comune o di sostegno
- **un anno** deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre
- possesso del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso richiesta (laurea con eventuali CFU per la classe di concorso ovvero abilitazione o idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso)
- **Posti di insegnante tecnico-pratico (ITP)**

Il requisito richiesto, sino al 2024/25, è il diploma di accesso alla classe di concorso della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017).

- **Posti di sostegno**

I requisiti già indicati per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP più il titolo di specializzazione su sostegno. I partecipanti al [TFA IV ciclo possono accedere alla procedura per il sostegno anche con riserva](#)

Se in possesso dei requisiti richiesti dalla procedura concorsuale per il ruolo, possono accedere anche i docenti già assunti a tempo indeterminato



2. [concorso straordinario ai soli fini abilitanti](#) (Decreto 497)

Al concorso straordinario ai soli fini abilitanti accedono i docenti con i seguenti requisiti:

- tre annualità di servizio anche non consecutive svolte tra l'a.s. 2008/09 e l'anno scolastico 2019/20 su posto comune o di sostegno.
- **almeno un anno di servizio** deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre
- l'aspirante deve essere in possesso del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso richiesta (laurea con eventuali CFU per la classe di concorso o diploma per ITP)

Le tre annualità di servizio possono essere state svolte **presso le scuole statali o paritarie**

Se **prestato nei percorsi IeFP o nei progetti regionali salvaprecari** il relativo servizio deve essere stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso del DPR 19/2016 e successive modificazioni (scuola secondaria)

Il servizio può essere misto: statale e paritario/IeFP.

I tre anni di servizio potranno essere stati svolti in ordini di scuola diversi, fermo restando l'obbligatorietà dell'anno di servizio specifico

I docenti **di ruolo** possono partecipare a prescindere dal requisito di "almeno un anno di servizionella classe di concorso per la quale si concorre".



In sintesi:

La differenza dei requisiti per la partecipazione al concorso straordinario per il ruolo e/o a quello per la sola abilitazione consiste nel fatto che:

per partecipare **per il ruolo** il servizio deve essere stato svolto **tutto nella scuola secondaria statale.**

per partecipare **esclusivamente a fini abilitativi**, il servizio può essere stato prestato **"in qualunque grado di istruzione"** e **anche nella scuola paritaria o nei percorsi IeFP (o misto)**, ferma restando l'obbligatorietà dell'anno di servizio specifico

Il bando

Dalla procedura per il conseguimento dell'abilitazione **sono escluse** le classi di concorso

A29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A66 trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica

B01 Attività pratiche speciali

B29 Gabinetto fisioterapico

B30 Addetto all'ufficio tecnico

B31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici

B32 Esercitazioni di pratica professionale

B33 Assistente di Laboratorio ex C999 II GRADO PERS. I.T.P.(L.124/99,ART.8 COM.3)

Cosa si intende per annualità di servizio

“servizio prestato per almeno 180 giorni nell’anno scolastico o, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 un servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale ”

Sono un docente con tre anni di servizio svolti esclusivamente su sostegno nel periodo temporale previsto. Posso partecipare?

Il bando di concorso esclude la partecipazione, perché è necessario un anno di servizio specifico per la classe di concorso richiesta.

Ho due anni di servizio su sostegno e uno su classe di concorso. Posso partecipare?

Sì, purché l’anno di servizio su posto comune sia specifico per la classe di concorso richiesta.

Ho svolto servizio per una classe di concorso quando non avevo ancora i CFU per accedere. Posso considerare validi quegli anni?

Sì, purché il titolo di accesso sia completo dei CFU richiesti per l’accesso alla classe di concorso alla data di scadenza della domanda e il servizio sia stato prestato nell’arco temporale utile.

Ho due anni di servizio nella statale e uno nella paritaria. Posso partecipare per i 24.000 posti in ruolo?

No, può partecipare solo alla procedura straordinaria per l’abilitazione. [Requisiti](#)

Sono un docente di ruolo. Posso partecipare al concorso straordinario?

Sì. Per partecipare alla procedura straordinaria per il ruolo è necessario avere gli stessi requisiti richiesti ai docenti precari. Se si hanno tre anni di servizio ma in altro grado di scuola si può partecipare alla procedura per l’abilitazione. [Requisiti](#)

Posso partecipare con servizio svolto nel 2019/20?

Sì, la partecipazione è intesa con riserva. L’annualità deve essere raggiunta entro il 30 giugno 2020.

Per partecipare per il sostegno è necessaria la specializzazione?

Sì, specializzazione relativa al grado di scuola richiesto. I corsisti del TFA sostegno IV ciclo sono ammessi con riserva purché conseguano il titolo entro il 15 luglio 2020.

E’ valido il servizio prestato tramite MAD?

Sì, il servizio prestato tramite MAD è a tutti gli effetti servizio a tempo determinato. Il contratto stipulato è uguale a quello dei colleghi assunti tramite scorrimento delle graduatorie.

Procedure partecipazione e regione

Gli aspiranti potranno partecipare al massimo alle seguenti procedure:

1. sostegno primo grado
2. sostegno secondo grado
3. una sola classe di concorso

Per le suddette procedure si può partecipare in una sola Regione.

Quando e come si svolge la prova scritta?

Non è stata ancora stabilita una data, la prova dovrà svolgersi al pc. Si tratta di 80 quesiti a risposta multipla, in 80 minuti. Supera la prova il candidato che consegue almeno 56/80.

[Decreto Dipartimentale n 510 del 23 aprile 2020](#)

[Allegato A - Prospetto ripartizione Posti](#)

[Allegato B - Prospetto Aggregazioni](#)

[Allegato C - Programmi prova scritta](#)

[Allegato D - Tabella dei titoli valutabili](#)

[Dove sostenere l'esame](#)

[Come partecipare](#)

Il candidato che concorre per più procedure concorsuali presenta comunque un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali alle quali intende partecipare.

- [D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016](#) (titoli e classi di concorso)
- [D.M. n. 259 del 9 maggio 2017](#) “

[Concorso ordinario DOCENTI scuola secondaria](#) (Decreto 499)

Docenti di ruolo

Il docente già assunto **a tempo indeterminato in altro grado di istruzione** può partecipare al concorso ordinario per la secondaria di I e II grado.

Il requisito di accesso è o l'abilitazione già in possesso per la classe di concorso richiesta oppure la laurea che consente l'accesso alla classe di concorso ([è necessario controllare il piano di studi individuale](#))

I docenti di ruolo **non** hanno l'obbligo di acquisire i 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al dm 616/2017.

Il loro titolo di accesso in questo caso è: abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario per accedere alla classe di

concorso richiesta (laurea per le classi di concorso della tabella A, diploma per classi di concorso ITP).

Per accedere al concorso su posti di sostegno è necessario essere in possesso della relativa specializzazione.

Il superamento di tutte le prove del concorso, anche se non ci si colloca nel numero dei posti a bando per quella classe di concorso, **determina il conseguimento dell'abilitazione.**



REQUISITI (alla data di presentazione della domanda):

- **abilitazione specifica** sulla classe di concorso oppure
- **laurea** (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e **24 CFU** nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche oppure
- **abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione**, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente

Per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) il requisito richiesto sino al 2024/25 è: il diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017).

Per i posti di sostegno:

Requisiti già indicati per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP più il titolo di specializzazione su sostegno.

24 CFU, non richiesto a ITP e abilitati

Si può partecipare per 1 regione, per max 4 procedure, una per ciascuna: I grado, II grado, sostegno I grado e II grado)

Titoli di studio – scheda MIUR

I titoli di studio previsti per l'accesso alle varie classi di concorso della scuola secondaria sono indicati nel [DPR 19/2016](#) e [DM 259/2017](#) ;

Nella [Tabella A](#) , allegata al DPR 19/2016, sono riportate le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.

Nella [Tabella B](#) , allegata al DPR 19/2016, sono riportate le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alla Tabella C (trasformatasi in B anno 2016) allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.

[DPR 19/2016](#)

[Tabella A](#)

[Tabella B](#)

[Tabella A/1](#)

[DM 259/2017](#)

[DM 259-17 – Allegato A NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI](#)

Piani di studio scuole ed istituti ogni ordine e grado:

[Allegato_B.pdf](#)

[Allegato_C.pdf](#)

[Allegato_D.pdf](#)

[Allegato_E.pdf](#)

Le modifiche contenute nel D.M. 259/2017 non riguardano tutte le classi di concorso, ma solo quelle riportate nell'allegato A, con particolare riferimento a "LICEO SPORTIVO" leggasi: LICEO SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO"; dove è scritto: "LM 11 -Conservazione e restauro dei beni culturali" leggasi: " LM11-Scienze per la conservazione dei beni culturali".

Esistono anche [servizi online](#) che facilitano la consultazione per titolo di accesso

Obbligo quinquennale per tutti gli assunti dal 1° settembre 2020

Il [comma 17-octies dell'articolo 1 del Decreto Scuola 126/219](#) innalza da 3 a 5 anni scolastici di effettivo servizio a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021 l'obbligo di permanenza nella scuola di titolarità per tutti i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato, con alcune limitate eccezioni.

Fanno eccezione le assunzioni effettuate fino all'a.s. 2019/20, nelle quali alcuni docenti hanno il vincolo triennale (infanzia e primaria) e alcuni già quello quinquennale (scuola secondaria), in riferimento alla graduatoria da cui sono stati assunti in ruolo.

In dettaglio, il **comma 17-octies** stabilisce che i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria, l'utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso solo **dopo 5 anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità**. Tale previsione si applica a **decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020-2021**.

L'obbligo di permanenza quinquennale è parimenti esteso anche:

– al personale docente della scuola **secondaria di primo e secondo grado** che supera il periodo di formazione e di prova del **concorso straordinario** secondaria

– al personale docente ed educativo immesso in ruolo, a domanda, in province diverse da quelle delle rispettive graduatorie qualora residuino posti vacanti e disponibili. (in base a CALL VELOCE e fascia aggiuntiva)

.

Organici ATA 2020-21, tutti i posti per regione e profilo

Nota 21 maggio 2020

Decreto Interministeriale con tabelle

I TITOLI VALUTABILI NELLE VARIE GRADUATORIE DI CUI E' PREVISTO IL RINNOVO.

Valutazione del punteggio dei titoli culturali (certificazioni linguistiche e informatiche)

... per attuare scelte formative secondo parametri oggettivi... e non secondo le sollecitazioni di questa o quella Agenzia..



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

-  [Tabella Valutazione Titoli - Graduatorie Istituto Insegnanti II Fascia 2017](#)
-  [Tabella Valutazione Titoli - Graduatorie Istituto Insegnanti III Fascia 2017](#)
-  [Tabella Valutazione Titoli - Graduatorie Esaurimento Insegnanti \(D.M. n. 235/14\)](#)
-  [Tabella Valutazione Titoli - Graduatorie ATA 2017](#)
-  [Tabella Valutazione Titoli - Concorso DS 2016/17](#)
-  [Tabella Valutazione Titoli - Concorso a Cattedre 2015/2016](#)
-  [Tabella Valutazione Titoli - Mobilità: docenti, ATA ed educatori 2016](#)
-  [Riconoscimento dei titoli di specializzazione - Italiano L2 \(Italiano per stranieri\) 2015](#)
-  [Graduatorie Interne Istituto 2016](#)
-  [Tabella Valutazione Titoli \(Allegato C\) - Concorso DSGA](#)
-  [Tabella Valutazione Titoli - Concorso Docenti Infanzia e Primaria 2018 \(straordinario\)](#)
-  [Tabella Valutazione Titoli - Concorso Docenti Secondaria abilitati 2018](#)

Ricostruzione di carriera e ricorsi , necessita chiarezza

Che cosa ha stabilito la Cassazione con le recenti sentenze del 28 novembre?

“La Cassazione, con le sentenze nn. [31149](#) e [31150](#) del 28 novembre 2019, ha stabilito una volta per tutte che le regole di ricostruzione della carriera finora applicate dal Miur sono illegittime perché violano il **principio di non discriminazione tra personale precario e personale di ruolo**

In base a quali regole dovranno adesso essere riviste le ricostruzioni della carriera?

“Per gli insegnanti, che attualmente ottengono la valutazione soltanto del servizio che ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure del servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, con la regola però dell’equiparazione ad anno intero di tali servizi, occorrerà valutare caso per caso.

Occorrerà cioè verificare il rispetto del principio di parità del trattamento retributivo per ogni insegnante, comparando l’anzianità spettante con il computo integrale del servizio preruolo **effettivamente prestato**, ossia considerando tutto il servizio svolto con i contratti a tempo determinato, con quello riconosciuto dal Miur con l’eventuale parificazione ad anno pieno dei servizi di durata superiore ai 179 giorni”.

Nell’attuale 180 giorni valgono un anno; con il nuovo conteggio 180 giorni valgono mesi 6 ed è negata la possibilità di riempire gli spazi di mancato servizio.

Sarà necessario valutare caso per caso per non incorrere in eventuali infauste conseguenze a livello di trattamento economico

Proviamo a esporre qualche esempio di applicazione del nuovo criterio di ricostruzione della carriera secondo i principi elaborati dalla Cassazione, differenziando i servizi svolti di anno in anno fino al 31 agosto da quelli al 30 giugno o ancora inferiori.

“Prendiamo il caso di un docente con 7 anni di preruolo con supplenze tutte al 31 agosto. Tale docente, nel decreto di ricostruzione di carriera, ha ottenuto il riconoscimento di 6 anni (4 per intero e 3 per $2/3 = 6$) Con il ricalcolo derivante dalla sentenza della Corte di Cassazione, ossia secondo il criterio del servizio effettivamente svolto, avrebbe diritto a 7 anni”.

“Per il personale ATA che ottiene la valutazione del preruolo secondo il criterio del servizio effettivamente svolto, non è necessaria alcuna esemplificazione: tutti i decreti di ricostruzione della carriera del personale Ata con più di tre anni di servizio preruolo, infatti, sono non conformi e andranno rielaborati secondo il principio stabilito dalla Cassazione della integrale valorizzazione dei periodi di lavoro svolti con i contratti a termine”.

(FAQ) dalle

OO.SS. [Area di Lucca](#) [Area di Massa Carrara](#)

[17 Dicembre 2019](#)

Perché affermi che tanti, facendo ricorso, potrebbero perdere qualcosa?

Perché la Corte di Cassazione ha rimandato la questione della ricostruzione di carriera al **giudice di merito** che deve “accertare la sussistenza della denunciata discriminazione”. Per farlo “dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente *ab origine* a tempo indeterminato, e ciò implica che **non potranno essere valorizzate le interruzioni tra un rapporto e l’altro**, né potrà essere applicata la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489”.

La Corte ha scritto chiaramente che **non** potrà valere la regola secondo la quale si considera che un docente ha insegnato tutto l'anno se ha fatto **180 giorni** di scuola o ha prestato servizio ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Puoi fare qualche esempio per spiegarti meglio?

Prendo il mio caso. Io ho un precariato riconosciuto di sette anni: ho lavorato un anno **da inizio dicembre fino alla fine degli scrutini e poi sei anni sempre con contratti dal primo settembre al 30 giugno**. Con le attuali regole, la mia anzianità di servizio pre-ruolo è stata calcolata in 72 mesi (6 anni)(e al sedicesimo anno di ruolo mi verranno riconosciuti altri dodici mesi).

Con i principi stabiliti dalla Cassazione, il mio servizio verrebbe considerato di una durata pari a (mesi 10×6 anni)+6=66 mesi.

Ci perderebbe anche un docente con cinque anni di precariato in cui ha lavorato sempre dal 1° ottobre al 30 giugno. Con le attuali regole, il suo precariato verrebbe considerato di una durata pari a $(12 \text{ mesi} \times 4 \text{ anni}) + (12 \text{ mesi} \times (2/3)) = 56$ mesi. Con i principi stabiliti dalla Cassazione, il suo precariato verrebbe considerato pari a mesi $9 \times 5 = 45$ mesi.

Quali rischi corro se faccio ricorso ad un giudice per la mia ricostruzione di carriera?

Ricorrere al giudice per chiedere un ricalcolo del periodo preruolo potrebbe portare alla spesa per l'avvocato ed ha una perdita netta in termini di precariato riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera. E questo potrebbe avere un effetto negativo diretto – vengo attribuito ad una fascia stipendiale peggiore rispetto a quella attuale perché non ho diritto ad uno scatto di anzianità -, o indiretto – passerò di fascia stipendiale più tardi rispetto a quello che mi potrebbe accadere oggi perché lo scatto di anzianità arriverà più tardi.

Occhiali da vista? Occhiali da sole?



Da **ANTONELLI OTTICA:**

□ **a Terni** – Via Filippo Turati, 22/O (0744 275023)

□ **a Narni Scalo** – Via della Libertà, 60 (0744 733841);

□ **ad Amelia** – Via delle Rimembranze, 22 (0744 983644)

Sconto del **40 %** sul prezzo di listino (escluse dallo sconto vendite già promozionali e lenti a contatto);

Accesso agli atti per procedimento disciplinare, l'accusato ha diritto di conoscere i segnalanti e il contenuto della segnalazione?

di Avv. Marco Barone

Capita spesso di veder dei procedimenti disciplinari avere luogo dopo delle segnalazioni. Il lavoratore, ha per diritto riconosciuto espressamente dalla legge, quello di visionare ed estrarre tutti gli atti correlati al procedimento disciplinare per difendersi compiutamente. Discorso più controverso per il diritto di avere anche i nominativi dei segnalanti. Sul punto interviene una importante sentenza del Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 28-11-2019) 02-01-2020, n. 28

In Fatto

Un Dirigente scolastico tramite i propri difensori in relazione all'avvio di un procedimento disciplinare chiedeva una serie di atti e documenti. L'amministrazione non rispondeva pienamente alle richieste. Non avendo ottenuto riscontro alla propria domanda di accesso agli atti con il ricorso in primo grado ha chiesto l'annullamento del diniego maturato per silentium e l'accertamento del diritto di accesso alla documentazione, con conseguente condanna dell'amministrazione agli adempimenti conseguenziali. Il T.A.R. riteneva parzialmente fondate le censure proposte, sottolineando l'illegittimità dell'operato della pubblica amministrazione, in relazione alla mancata concessione dell'accesso agli atti richiesti, mitigando però l'accoglimento dell'istanza negando alla ricorrente la conoscenza dei dati riguardanti l'identità dei segnalanti e il contenuto delle segnalazioni.

Il diritto del lavoratore di visionare ed accedere agli atti

Il lavoratore per potersi difendere nell'ambito del procedimento disciplinare ma anche al fine di tutelare la propria persona ha chiesto i documenti inerenti alla procedura a cui era stata sottoposta. Il primo giudice, da un lato, ha riconosciuto che **in relazione agli atti del procedimento disciplinare debba riconoscersi in capo alla ricorrente la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, strumentale alla difesa** della ricorrente nell'ambito del procedimento disciplinare subito e sfociato nell'irrogazione di una sanzione; dall'altro, ha ritenuto che l'amministrazione dovesse oscurare i dati riguardanti l'identità dei segnalanti e il contenuto delle segnalazioni in ossequio delle disposizioni di cui all'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 (come da ultimo modificato dall'art. 1 della L. n. 179 del 2017) il quale notoriamente disciplina il c.d. Whistleblowing. Nel motivare la sua decisione, il T.A.R. si è discostato da un suo stesso precedente, evocato sia in primo grado che davanti a questo Consiglio dall'appellante, ossia la sentenza 8 giugno 2018, n.3880, resa tra le stesse parti processuali.

La normativa

Occorre in primo luogo ricordare come la disciplina del citato art. 54 bis D.Lgs. n. 165 del 2001 sia derogatoria rispetto a quella generale in tema di ostensibilità degli atti della pubblica amministrazione. L'accesso ai documenti costituisce infatti un principio generale dell'attività amministrativa (art. 22, comma 2, L. n. 241 del 1990) e la trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni (art. 11 del D.Lgs. n. 150 del 2009; art. 1 D.Lgs. n. 33 del 2013). In questa direzione, si muovono gli ulteriori interventi legislativo, come quello contenuto nella L. n. 190 del 2012 e nel successivo D.Lgs. n. 33 del 2013, con l'introduzione dell'istituto dell'accesso civico; e poi, a seguito del D.Lgs. n. 97 del 2016 e alla riformulazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013, la nascita del cd. accesso generalizzato, quale istituto attinente alla cd. solidarietà orizzontale, quale nuovo modello di cittadinanza attiva (sul fondamento dei vari istituti sommariamente descritti, vedi Cons. Stato, III, 6 marzo 2019, n. 1546, dove si legge che "Sia l'accesso documentale ex art. 22 della L. n. 241 del 1990, sia l'accesso civico ex art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013, hanno lo scopo di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire la partecipazione


dei privati”). Appare allora evidente che la disciplina di cui all’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2019 si ponga in rapporto di eccezione rispetto al principio generale di accessibilità nei casi in cui sussista un interesse giuridicamente rilevante. Tale eccezionalità è suffragata anche dalla lettura della disposizione stessa, che collega la sua applicabilità ad una serie di presupposti molto stringenti (in particolare l’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione e i soggetti tassativamente indicati come destinatari della segnalazione). Ne deriva che l’istituto, secondo le regole delle norme eccezionale, non possa essere applicato “oltre i casi e i tempi in esse considerati”, secondo la regola di cui all’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.

L’istituto del whistleblowing (segnalazione di illeciti) e il diritto di accesso agli atti

In tema di applicazione dell’istituto del cd. **whistleblowing**, (segnalazione di illeciti) disciplinato dall’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, ogni qualvolta si sia in presenza di **una segnalazione non indirizzata ai soggetti ivi indicati** (responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; Autorità nazionale anticorruzione; autorità giudiziaria ordinaria o contabile) **e non motivata “nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione”** (come avviene quando vi confluiscano anche scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro), **la segnalazione stessa non è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.**

n.d.r.: In estrema sintesi: qualora l’interesse da tutelare sia squisitamente personale da parte dell’alunno e/o della famiglia ed estraneo all’ipotesi di segnalazione di illeciti di interesse amministrativo, contabile o penale, qualsiasi segnalazione **non** potrà essere sottratta all’accesso agli atti ed a chi li ha prodotti da parte della Amministrazione scolastica.

N.B.: Per fruire delle convenzioni, l’iscritto dovrà esibire all’esercente la tesserina, sotto riportata dopo averla ritagliata e avervi aggiunto il proprio nome e cognome e la firma.



Cognome _____

Nome _____

Firma _____

Agorà 2020

Tesserina valida sino a giugno 2020__compreso_____